

STATUTO

TERZA ERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLLENA TROCCHIA NA VIA
SANTA CATERINA 10

Numero REA: NA - 930454

Codice fiscale: 08075911217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Repertorio n.485 Raccolta n.132 ====
===== STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA =====
===== "TERZA ERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =====
===== ARTICOLO 1 =====

E' costituita, una società cooperativa denominata " TERZA ERA
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =====
La sede è in Pollena Trocchia. =====
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. =====
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. =====
===== ARTICOLO 2 =====

SCOPO MUTUALISTICO DELLA COOPERATIVA DI LAVORO PER SERVIZI
===== **SOCIALI** =====

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. =====
La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====

MUTUALITÀ PREVALENTE NELLA COOPERATIVA DI LAVORO PER SERVIZI
===== **SOCIALI.** =====

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. =====

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). =====

===== **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE MUTUALISTICA.** =====

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: =====

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale; =====
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; =====
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; =====
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; =====
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. =====

===== **OGGETTO SOCIALE** =====

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: =====

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; =====

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; =====
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria; =====
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; =====
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; =====
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; =====
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; =====
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione; =====
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; =====
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; =====
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati. =====
La società può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari. =====
La società non in via prevalente e non nei confronti del pubblico può infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonché accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore proprio o di terzi. =====
Si chiarisce che: =====
- è vietata l'attività di raccolta di risparmio presso il

pubblico; =====
- ogni attività che richiede autorizzazioni amministrative o governative o un capitale minimo sarà intrapresa solo dopo la concessione di esse e l'eventuale adeguamento del capitale; ==
- tutte le attività protette saranno demandate a professionisti abilitati che effettueranno la prestazione relativa sottoscrivendola e assumendone di persona ogni responsabilità civile, penale e fiscale. =====
===== ARTICOLO 2 BIS =====
Per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile, sono previsti i divieti e gli obblighi di cui alla predetta norma, riportati negli articoli 14 bis e 28 di questo statuto. =====
===== ARTICOLO 3 =====
Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====
Possono essere soci cooperatori: =====
a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; =====
b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà; =====
Qualora la cooperativa raggiunga il numero di almeno 9 soci: =
d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art.11 della legge n.381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. =====
I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile. =====
Giusta le vigenti disposizioni di legge, è consentita l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. =====
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa secondo la valutazione dell'organo amministrativo. =
===== ARTICOLO 4 =====
Chi desidera diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, nella quale dichiarare di obbligarci all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale siano indicati: =====
-- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; =====
-- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti

dall'articolo 3; =====
-- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere. =====
===== ARTICOLO 5 =====
Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'organo amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione, a mezzo lettera raccomandata o brevi manu, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda; nel caso in cui la domanda sia respinta, si applica l'articolo 2528, quarto comma, del codice civile. =====
===== ARTICOLO 6 =====
Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile. =====
Solo dopo avere adempiuto a questi obblighi il richiedente diventa socio e viene iscritto nel libro dei soci. =====
===== ARTICOLO 7 =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====
-- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'articolo 3 del presente statuto; =====
-- b) che non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi sociali. =====
Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso ha effetto alle condizioni e con le modalità previsti dall'articolo 2532 del codice civile e deve essere annotato nel libro dei soci. =====
===== ARTICOLO 8 =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio: =====
-- a) che non osservi le disposizioni dello statuto e del regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; =====
-- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; =====
-- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
-- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; =====
-- e) che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella della società; =====
-- f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci. =====
Nel caso indicato alla lettera d), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio sia inadempiente. =====
===== ARTICOLO 9 =====
Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari possono

subentrare nella società in qualità di soci, purchè posseggano i requisiti richiesti nell'articolo 3 e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole. =====
Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quale di loro assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società. =====

===== ARTICOLO 10 =====
Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo, nei casi di recesso, esclusione o morte del socio, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o brevi manu all'interessato, il quale può ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al Tribunale del luogo ove ha sede la società. =====

===== ARTICOLO 11 =====
La liquidazione della quota al socio receduto o escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, che non subentrino nella qualità di socio ai sensi del precedente articolo 9, avverrà con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2535 del codice civile. =====
In ogni caso i soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto rispondono nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2536 del codice civile. =====

===== ARTICOLO 12 =====
Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di euro 50,00 (cinquanta) ciascuna. =====

===== ARTICOLO 13 =====
L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione stessa. =====
Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote sottoscritte dai soci durante la vita della società. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

===== ARTICOLO 14 =====
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione prevista dall'articolo 2545 del codice civile. =====

Gli utili netti annuali, compresi i ristorni, risultanti dal bilancio devono essere così ripartiti: =====

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; =====
- b) una quota - nella misura e con le modalità previste dalla legge - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; =====
- c) la restante quota è devoluta dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 del codice civile e dei divieti di cui al successivo articolo 14 bis e,

quanto ai ristorni, attribuita ai soci, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici di ciascuno di essi. =====

===== ARTICOLO 14 BIS =====

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile, è fatto divieto alla società: =====

-- a) di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

-- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==

-- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. =====

===== ARTICOLO 15 =====

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato. =====

===== ARTICOLO 16 =====

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso. =====

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. =====

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile. =====

===== ARTICOLO 17 =====

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

===== ARTICOLO 18 =====

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. ==

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. =
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) soci. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. =====

===== ARTICOLO 19 =====

La presidenza dell'assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice Presidente; qualora nessuno di questi soggetti possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti, a maggioranza, designano il Presidente fra i presenti. =====

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, anche in forma totalitaria, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed eventualmente due scrutatori, anche estranei. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. =====

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. =====

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. =====

===== ARTICOLO 20 =====

L'assemblea è regolarmente costituita: =====

-- in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; =====

-- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentato. =====

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute. =====

L'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, di persona o per delega. =====

Per le decisioni sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modificazione dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della società e sull'approvazione del regolamento di cui al successivo articolo 27, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza dei soci. =====

===== ARTICOLO 21 =====

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'assemblea. =====

E' in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto. =====

===== ARTICOLO 22 =====

La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da tre a nove membri. =====

L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio di amministrazione, ne fissa il numero dei componenti. =====

Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione del sistema di amministrazione ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. =====

I componenti dell'organo amministrativo: =====

-- devono essere soci cooperatori; =====

-- durano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili; =====

-- possono essere cooptati, in caso di consiglio di amministrazione, nell'osservanza dell'articolo 2386 codice civile. =
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, ove l'assemblea che provvede alla loro nomina lo deliberi espressamente, un compenso da determinarsi dall'assemblea stessa con deliberazione valida fino a modifica. =====

Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per azioni dagli articoli 2382, 2385 e 2386 del codice civile. =====

===== ARTICOLO 23 =====

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il funzionamento di esso è così regolato: =====

A - Presidenza =====

Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eleggere un vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. =====

B - Riunioni =====

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci. ==
La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. =====

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso. =====

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. =====

In carenza di formalità di convocazione, il consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nomi-

nati. =====
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in
sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato,
o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano
di età. =====

C - Deliberazioni =====
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessa-
ria la presenza della maggioranza degli amministratori in ca-
rica. =====
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli in-
tervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

D - Verbalizzazione =====
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comi-
tato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera
"E", devono risultare da verbale, che, trascritto sull'appo-
sito libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a
norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segreta-
rio, nominato di volta in volta anche tra estranei al consi-
glio. =====

E - Delega di poteri =====
Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie at-
tribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei
suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determi-
nando i limiti della delega. =====
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel
primo comma dell'articolo 2544 del codice civile. =====
Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di ammini-
stratore delegato sono cumulabili. =====

F - Compensi =====
Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto
fra i suoi membri degli eventuali compensi, anno per anno. ===
===== ARTICOLO 24 =====
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-
giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che
la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci. =====
L'organo amministrativo può nominare direttori generali, am-
ministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o
per categorie di affari, fissandone poteri e compensi. =====

===== ARTICOLO 25 =====
La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giu-
dizio, secondo il sistema di amministrazione adottato, compe-
te all'amministratore unico o al presidente del consiglio di
amministrazione, senza limitazioni, e ai consiglieri forniti
di poteri delegati, nei limiti della delega. =====

===== ARTICOLO 26 =====
Nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile, è ob-
bligatoria la nomina del Collegio Sindacale, il quale, in tal

caso, esercita anche il controllo contabile. =====
Esso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti,
nominati e funzionanti a norma di legge. =====

===== ARTICOLO 27 =====

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci; in ogni caso, ai sensi dell'articolo 2516 del codice civile, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dev'essere rispettato il principio della parità di trattamento tra i soci. =====

Il regolamento sarà predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze innanzi previste.

=== DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI. ==

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. =====

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale. =====

===== ARTICOLO 28 =====

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. =====

In tal caso, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati (nei limiti in cui, ai sensi del precedente articolo 14 bis, possono essere distribuiti ai soci) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

===== ARTICOLO 29 =====

Per quanto non previsto nel presente statuto, trovano applicazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2519 del codice civile, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. =====

Firmato: Firmato: SCOGNAMIGLIO MARIA LUISA, ESPOSITO CARLA, SCOGNAMIGLIO FABIO. Notaio Oreste COPPOLA =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del D. lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di

registrazione ad uso del Registro delle Imprese. =====